IRCA
ISTITUTO REGIONALE
CREDITO AGEVOLATO

ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO AGEVOLATO
I.R.C.A.

Delibera n. 102/26

SEDUTA COMMISSARIALE N. 12 giorno: 8 mese: ottobre anno 2026

PRESENTI

Commissario Straordinario **Dott. Roberto Rizzo**

Collegio Sindacale Straordinario:

Presidente **Dott. Leonardo Roccella**

Direttore Generale **Dott. Giacomo Terranova**

Segretario **Avv. Donata Guaia**

Assenti: Marco Fiorella componente Collegio Sindacale straordinario
Agata Rubino componente Collegio Sindacale straordinario

OGGETTO: Coop.va "PORTUALE NEW PORT DI PRIMA" di Licata (AG).
Estensione e integrazione dell'autorizzazione alla definizione transattiva unitaria della posizione debitoria della Cooperativa e dei coobbligati in solido [redacted] **e** [redacted]

IRCA
ISTITUTO REGIONALE
CREDITO AGEVOLATO

Oggetto: ***Società Cooperativa PORTUALE NEW PORT DI PRIMA con sede in Licata (AG). Estensione e integrazione dell'autorizzazione alla definizione transattiva unitaria della posizione debitoria della Cooperativa e dei coobbligati in solido*** [redacted] ***e*** [redacted]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ASSISTITO dall'Avv. Donata GUAIA nella qualità di Segretario;

VISTO l'art. 1 della Legge Regionale 10.07.2018 n. 10 avente ad oggetto: "Concentrazione degli enti finanziari siciliani. Accorpamento di IRCAC e CRIAS";

[redacted]

VISTI i Regolamenti di esecuzione del citato art. 1, rispettivamente approvati con Decreto Presidenziale n. 32 dell'11 Ottobre 2019 e Decreto Presidenziale n. 33 del 27 Dicembre 2019;

Visto il D.P. n. 33/Serv. 1°/S.G. del 09 febbraio 2026, con il quale il dott. Roberto Rizzo è stato nominato Commissario Straordinario dell'Istituto Regionale per il Credito Agevolato (I.R.C.A.), con i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, fino alla ricostituzione degli organi ordinari;

VISTO l'atto ricognitivo della fusione tra CRIAS e IRCAC in IRCA di cui alla Legge Regionale n. 10 del 10 Luglio 2018 a rogito del Notaio Giulia BARBAGALLO del 28 Aprile 2026 – Rep. n. 2098;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

IRCA
ISTITUTO REGIONALE
CREDITO AGEVOLATO

VISTA la delibera n. 3783 del 30 Ottobre 2013 con cui l'Istituto ha concesso alla Società Cooperativa PORTUALE NEW PORT DI PRIMA con sede in Licata (AG) un credito di esercizio di Euro 25.000,00, ai sensi della L.R. n. 12/63, perfezionato con scrittura privata - lettera di accettazione del credito del 06 Marzo 2014, da rimborsare mediante il pagamento di n. 5 rate di Euro 5.000,00 cadauna con scadenza dal 25 Marzo 2015 al 25 Marzo 2016, garantito dalla fideiussione di [redacted] e [redacted] (pratica n. 04084162, oggi, post fusione in I.R.C.A., n. 961010013521);

CONSIDERATO che la pratica intestata alla Cooperativa indicata in oggetto è stata passata a "sofferenza" con delibera n. 6810 del 13 Settembre 2024 e che, con nota del 13 Novembre 2024, l'Avv. [redacted] del Foro di Palermo è stato incaricato di avviare le azioni giudiziali dirette al recupero coattivo del credito dell'Istituto;

CONSIDERATO che, in data 01-02 Maggio 2025, - su istanza dell'Istituto - il Tribunale di Palermo ha emesso decreto ingiuntivo n. 1431/2025 notificato alla cooperativa in oggetto ed ai garanti in data 06 Giugno 2025 contro il quale la cooperativa ed i coobbligati [redacted] e [redacted] con ricorso notificato in data 04 Luglio 2025, hanno promosso formale opposizione presso il Tribunale di Palermo (giudizio di opposizione iscritto al n. 7829/2025 R.G. Tribunale di Palermo);

IRCA
ISTITUTO REGIONALE
CREDITO AGEVOLATO

CONSIDERATO che, in data 08 Ottobre 2025 l'Istituto ha notificato atto di precetto su decreto ingiuntivo, non opposto nei termini, al condebitore in solido [redacted]

CONSIDERATO che dalle visure ipocatastali effettuate in data 20 Novembre 2025 la cooperativa finanziata ed i garanti [redacted] e [redacted] sono risultati impossidenti, mentre [redacted] è risultato proprietario pieno ed esclusivo di un box auto in Licata, Via [redacted] P.T. foglio [redacted] particella [redacted] subalterno 3 consistenza 16 mq Ctg. C/6 R.C. € 113,21;

CONSIDERATO che, poiché dalle visure effettuate il coobbligato [redacted] è risultato impossidente ed a fronte dell'atto di pignoramento presso terzi ritualmente notificato al debitore esecutato ed agli enti terzi pignorati (Poste Italiane S.p.A., Banco BPM) le rispettive dichiarazioni di terzo di questi ultimi sono risultate negative, non si è proceduto – di concerto con il procuratore costituito - all"iscrizione a ruolo del pignoramento mobiliare presso terzi e pertanto non si è avviata alcuna ulteriore forma di espropriazione;

CONSIDERATO che, successivamente, il Giudice del Tribunale di Palermo adito con il sopra citato giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, con provvedimento del 03 febbraio 2026 ha disposto la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per l'intero importo ingiunto nei confronti della Cooperativa e per l'importo di Euro 25.000,00 nei confronti dei garanti [redacted] e [redacted]

rilevando che l'obbligazione di questi ultimi era stata prestata sino al predetto importo di € 25.000,00;

CONSIDERATO che, avendo disposto l'esperimento del tentativo di mediazione, ha rinviato la causa per la verifica e prosecuzione del giudizio all'udienza 07 Ottobre 2026;

[redacted]

CONSIDERATO che, avviato il prescritto procedimento di Mediazione presso l'Organismo di Mediazione Forense OMF - COA di Palermo (Fascicolo n. 69/2026), dopo alcuni incontri tenutisi davanti al Mediatore designato, Avv. [redacted] il giorno 24 settembre 2026 è stato dichiarato chiuso con esito negativo per mancata intervenuta conciliazione tra le parti;

CONSIDERATO che, nelle more, con pec del 30 Aprile 2026, l'Avv. [redacted] ha trasmesso proposta transattiva, inoltrata dall'Avv. [redacted] in nome e per conto della cooperativa debitrice e dei garanti [redacted] e [redacted] di definizione bonaria del debito dipendente dal sopradetto finanziamento mediante pagamento, a saldo e stralcio, della somma complessiva di Euro 22.500,00 da intendersi onnicomprensiva di ogni voce, accessorio e spesa, con conseguente integrale tacitazione di ogni pretesa;

CONSIDERATO che l'Avvocato [redacted] ha rappresentato inoltre che alla definizione dell'accordo parteciperà anche l'altro garante, non opponente, [redacted] che contribuirà al pagamento della somma sopra indicata e che lo stesso

IRCA
ISTITUTO REGIONALE
CREDITO AGEVOLATO

debba essere incluso nell'eventuale accordo transattivo, con ogni conseguenza giuridica connessa, anche in relazione al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ed al decreto ingiuntivo medesimo;

CONSIDERATO che la suddetta proposta transattiva presentata dalla Cooperativa debitrice principale e dai condebitori in solido [redacted] e [redacted] in data 30 aprile 2026 è stata recepita – con correttivi – con atto deliberativo commissariale n. 60/2026 del 14 settembre 2026 che ha così disposto:

[redacted]

"...di accogliere la proposta formulata con pec del 30 Aprile 2026, per il tramite dell'Avv. [redacted] *dall'Avv.* [redacted] *in nome e per conto della cooperativa debitrice e dei garanti* [redacted] *e* [redacted] *di definizione bonaria del debito dipendente dal sopradetto finanziamento mediante pagamento, a saldo e stralcio, della somma complessiva di Euro 25.000,00 da intendersi onnicomprensiva di ogni voce, accessorio e spesa, con conseguente integrale tacitazione di ogni pretesa;*

- di dare mandato al Servizio Legale, al Servizio Ragioneria ed al Direttore Generale di dare esecuzione alla presente delibera e di porre in essere i necessari adempimenti".

IRCA
ISTITUTO REGIONALE
CREDITO AGEVOLATO

VISTA la successiva nota pec del 26 settembre 2026 con la quale l'Avvocato [redacted] ha chiesto, in nome e per conto dei suoi assistiti, Cooperativa debirice e coobbligati [redacted] e [redacted] disponibili a dare seguito al suddetto deliberato IrcA, che la controversia venga definita mediante il pagamento della somma complessiva di € 25.000,00, alla quale deve contribuire anche il condebitore [redacted] proseguendo - a chiarimento – che la disponibilità deve essere necessariamente riferita a una definizione unitaria e definitiva dell'intera posizione;

[redacted] CONSIDERATO che – secondo la suddetta richiesta – l'accordo transattivo deve comprendere espressamente la Cooperativa, [redacted] e [redacted] tutti destinatari del decreto ingiuntivo n. 1431/2025 del Tribunale di Palermo e prevedere che il pagamento complessivo di € 25.000,00, indipendentemente dalla ripartizione interna tra i soggetti che vi contribuiranno, estingua integralmente ogni obbligazione relativa al finanziamento e alle garanzie;

CONSIDERATO che la richiesta formulata con la PEC del 26 settembre 2026 mira a ricondurre nella medesima definizione anche [redacted] anch'egli condebitore solidale, così da consentire una composizione unitaria della posizione e da evitare che la definizione nei confronti degli altri soggetti lasci separatamente aperta una pretesa o un contenzioso riferibile al medesimo finanziamento, alle medesime garanzie o ai medesimi procedimenti;

IRCA
ISTITUTO REGIONALE
CREDITO AGEVOLATO

CONSIDERATO che l'estensione non opera automaticamente per effetto della precedente deliberazione n. 60/26 (o di accordo eventualmente già predisposto), ma richiede una nuova e specifica autorizzazione dell'Istituto, l'adesione espressa di tutti i soggetti interessati e la eventuale, successiva, sottoscrizione del testo definitivo di accordo transattivo da parte di tutti i debitori, dei loro difensori, e del rappresentante legale dell'Istituto;

CONSIDERATO che l'inclusione di [redacted] è essenziale per la definizione unitaria e definitiva richiesta, poiché consente di disciplinare in un unico accordo la posizione di tutti i soggetti indicati nella PEC e negli atti istruttori, di regolare espressamente gli effetti sul decreto ingiuntivo n. 1431/2025, sul giudizio di opposizione e sul procedimento di mediazione, e di prevenire ulteriori iniziative o contestazioni connesse al medesimo rapporto;

CONSIDERATO inoltre che l'importo complessivo della definizione resta invariato in euro 25.000,00 (venticinquemila/00), da corrispondersi complessivamente dalla Cooperativa, da [redacted] da [redacted] e da [redacted] in epoca anteriore, o contestualmente, alla sottoscrizione del testo definitivo dell'accordo, senza ulteriori somme a carico dell'Istituto e senza che la ripartizione interna fra gli obbligati possa pregiudicare il diritto dell'Istituto all'integrale incasso;

IRCA
ISTITUTO REGIONALE
CREDITO AGEVOLATO

CONSIDERATO che la somma di euro 25.000,00 deve intendersi omnicomprensiva di ogni voce, accessorio e spesa, con conseguente integrale tacitazione di ogni pretesa;

RITENUTO che la convenienza per l'Istituto, già evidenziata nella precedente relazione del Servizio Legale e posta a fondamento della deliberazione n. 60/2026, permane anche nell'ipotesi di estensione, in ragione della possibilità di ottenere l'integrale pagamento concordato in tempi definiti e di chiudere unitariamente la posizione, evitando i tempi, i costi e le incertezze dell'esecuzione e dell'ulteriore coltivazione del giudizio, senza assumere alcuna garanzia sull'esito di tali procedimenti;

RITENUTO che l'interesse pubblico e istituzionale alla definizione deve essere perseguito mediante un accordo completo, verificato dal Servizio Legale e dal procuratore costituito in giudizio, sottoscritto dopo l'adozione del presente atto e idoneo a regolare in modo espresso sia gli obblighi di pagamento sia gli effetti processuali e sostanziali dell'integrale adempimento;

RILEVATO che il testo definitivo dell'eventuale accodo transattivo potrà essere sottoscritto solo dopo l'adozione della presente deliberazione e dovrà essere preventivamente verificato dal Servizio Legale e dall'avvocato incaricato delle azioni di recupero coattivo del credito, anche con riguardo ai poteri di firma e di rappresentanza, all'esatta individuazione delle parti, alla posizione di

IRCA
ISTITUTO REGIONALE
CREDITO AGEVOLATO

[redacted] alla disciplina delle spese e agli effetti sul giudizio e sulla mediazione;

RILEVATO che nessuna rinuncia, remissione, quietanza, liberazione, acquiescenza, definizione del giudizio o abbandono di pretese potrà produrre effetti prima dell'integrale e tempestivo pagamento dell'importo di euro 25.000,00, da corrispondersi prima, o contestualmente, alla sottoscrizione dell'eventuale accordo;

RILEVATO che l'accordo dovrà prevedere espressamente che, in caso di pagamento parziale, tardivo, incompleto o non conforme, l'Istituto conserverà ogni diritto e facoltà nei confronti degli obbligati, salvo diversa pattuizione scritta approvata dall'Istituto;

RILEVATO, pertanto, che occorre integrare l'autorizzazione contenuta nella deliberazione commissariale n. 60/2026, confermandone per quanto compatibile i presupposti, i limiti e le cautele, e autorizzando l'estensione della definizione a [redacted] alle condizioni che seguono;

VISTA la relazione del Servizio Legale;

SENTITA la proposta del Direttore Generale;

CON i poteri conferiti con il Decreto Presidenziale n. 33/Serv. 1°/S.G. del 09.02.2026;

IRCA
ISTITUTO REGIONALE
CREDITO AGEVOLATO

DELIBERA N. 102/26

1) di richiamare integralmente le premesse, i VISTO, i CONSIDERATO e i RILEVATO quali parti sostanziali e motivazionali del presente provvedimento, nonché la deliberazione commissariale n. 60/2026 del 16 settembre 2026 e la relazione del Servizio Legale ad essa allegata, nei limiti in cui risultino compatibili con la presente integrazione;

2) di approvare l'estensione e l'integrazione dell'autorizzazione transattiva già contenuta nella deliberazione commissariale n. 60/2026, includendo nella definizione unitaria [redacted] quale soggetto indicato negli atti istruttori quale condebitore solidale, ferma la verifica finale del titolo e dei poteri di sottoscrizione da parte del Servizio Legale e dell'avvocato incaricato delle azioni di recupero coattivo del credito;

3) di accettare, per le ragioni di convenienza esposte nella relazione del Servizio Legale e nella precedente deliberazione, la definizione unitaria della posizione mediante pagamento complessivo di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), omnicomprensivi di spese ed accessori, da parte della Cooperativa, di [redacted] di [redacted] e di [redacted]

4) di stabilire che l'efficacia dell'accordo e, in ogni caso, ogni effetto liberatorio, rinunciativo, remissorio o di definizione della controversia siano subordinati all'integrale e tempestivo pagamento dell'importo di euro 25.000,00, da

corrispondere prima o, al massimo, all'atto della sottoscrizione del testo definitivo dell'accordo, restando esclusa ogni efficacia anticipata di rinunce o quietanze;

5) di subordinare la perfezione dell'accordo alla sottoscrizione da parte di tutti i soggetti obbligati — Cooperativa, [redacted] e [redacted] — nonché del difensore di [redacted] ove la relativa sottoscrizione sia necessaria o richiesta, e del rappresentante dell'I.R.C.A. munito dei poteri di firma;

6) di prevedere nel testo definitivo, a seguito dell'integrale e tempestivo pagamento, il rilascio di quietanza liberatoria in favore dei soggetti interessati e la rinuncia, nei limiti soggettivi e oggettivi espressamente indicati nell'accordo, a ogni ulteriore pretesa dell'Istituto relativa al finanziamento, alle garanzie, al decreto ingiuntivo n. 1431/2025, al giudizio di opposizione e al procedimento di mediazione, con contestuale regolazione delle attività processuali e stragiudiziali necessarie alla definizione;

7) di stabilire che il testo definitivo disciplini espressamente la sorte del decreto ingiuntivo n. 1431/2025, del giudizio di opposizione e del procedimento di mediazione, compresi gli atti di rinuncia, estinzione, definizione, deposito, comunicazione o trasmissione che risultino necessari, senza anticipare tali attività rispetto all'integrale pagamento, salvo gli atti strettamente necessari a perfezionare l'accordo e privi di effetti liberatori anticipati;

IRCA
ISTITUTO REGIONALE
CREDITO AGEVOLATO

8) di dare atto che l'accordo non potrà essere sottoscritto prima dell'adozione della presente deliberazione e che ogni sua versione dovrà essere sottoposta alla verifica preventiva del Servizio Legale e dell'avvocato incaricato delle azioni di recupero del credito, che – di concerto – ne cureranno il coordinamento con il contenuto [redacted]ella deliberazione n. 60/2026, con la relazione precedente e con la PEC del 26 [redacted]ettembre 2026, apportando le sole modifiche necessarie a rendere coerenti e [redacted]telanti le clausole dell'accordo;

10) di conferire mandato al Servizio Legale affinché: a) verifichi il testo definitivo dell'accordo predisposto dagli avvocati delle parti in discorso; b) acquisisca le sottoscrizioni e verifichi I poteri di firma di tutti i soggetti richiesti; c) curi la trasmissione dell'accordo agli avvocati; d) definisca, d'intesa con i difensori e con l'organismo competente, il procedimento di mediazione; f) curi, solo dopo l'integrale e tempestivo pagamento dell'importo promesso, gli adempimenti relativi al giudizio di opposizione e al decreto ingiuntivo n. 1431/2025;

11) di conferire mandato al Servizio Ragioneria affinché verifichi le modalità di incasso, acquisisca la documentazione contabile necessaria, imputi e contabilizzi il pagamento complessivo, segnali tempestivamente eventuali ritardi o difformità e comunichi al Servizio Legale l'avvenuto integrale e tempestivo versamento;

12) di conferire mandato al Direttore Generale affinché coordini l'esecuzione del presente provvedimento, assicuri il raccordo tra il Servizio Legale ed il Servizio

Ragioneria, quindi proceda agli adempimenti di competenza, nel rispetto dei limiti e delle condizioni fissati dal presente atto;

13) di dare atto che il presente provvedimento non autorizza il rilascio di quietanze, rinunce o liberatorie prima dell'integrale e tempestivo pagamento, non comporta modifiche all'importo complessivo di euro 25.000,00 e non consente di derogare alle cautele, alle verifiche e ai limiti espressamente stabiliti;

14) di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Servizio Legale, al Servizio Ragioneria, al Direttore Generale, nonché la conservazione nel fascicolo relativo alla posizione creditoria e ai procedimenti connessi;

15) di dichiarare che il testo dell'accordo transattivo, una volta verificato dal Servizio Legale e sottoscritto da tutti i soggetti richiesti, dovrà essere acquisito agli atti dell'Istituto unitamente alla prova dell'integrale e tempestivo pagamento e agli atti di definizione del giudizio e della mediazione.

